

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del 07 marzo 2005

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 2 luglio 2004 - Deliberazione N. 961 - Area Generale di Coordinamento N.11 Sviluppo Attività Settore Primario - **Attuazione art. 27 decreto legislativo 18/05/2001, n. 228 modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. Proposta al Consiglio.**
omissis

Visto il D.Lg.vo 18/05/01, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5/3/01, n. 57;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 061 del 31.12.2003 ad oggetto: "Attuazione art. 27 decreto legislativo 18/05/2001, n. 228 'Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 01, n. 57". Proposta al Consiglio." attualmente all'esame della 111 Commissione del Consiglio Regionale;

Visto il D.leg.vo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38". e in particolare l'art. 6 "Organizzazioni di produttori" che modifica gli articoli 26 e 27 del D.leg.vo 228/01;

Considerato, in particolare, che l'art. 6 del predetto D.leg.vo 99/04, fra l'altro, modifica gli artt. 26 e 27 del D.leg.vo 228/01, per cui occorre procedere alla revisione delle determinazioni già assunte in materia con deliberazione n. 061 del 31.12.2003;

Rilevato che gli articoli 26, 27, 28 e 29 del predetto D.leg.vo 228/2001 recano le disposizioni concernenti gli scopi, i requisiti e gli aiuti concedibili alle Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute per i settori produttivi indicati nell'allegato 1 dello stesso D.leg.vo nonché la competenza delle regioni alla concessione del riconoscimento e ai controlli correlati;

Rilevato, in particolare, che le modifiche recate dal D. leg.vo 99/2004 all'articolo 27 del D.leg.vo 228/2001, fra l'altro, apportano una riduzione dei parametri minimi necessari per ottenere il riconoscimento che, per quanto concerne

- il numero minimo di produttori aderenti è pari al 50% di quelli precedenti;
- il volume minimo di produzione effettivamente commercializzata da ciascuna Organizzazione è rapportata al 3% e non al 5% del volume di produzione della regione di riferimento per i settori considerati;

Considerato che - allo scopo di favorire lo sviluppo dell'associazionismo agricolo e di agevolare la costituzione di organismi aventi una dimensione strutturale ed economica adeguata a svolgere i compiti previsti nei settori di cui all'allegato 1 del D.leg.vo 228/2001- le disposizioni regionali possano in tal senso essere indirizzate, fissando per la Regione Campania i seguenti parametri minimi:

Ritenuto che i parametri sopra indicati debbano essere oggetto di revisione periodica ogni 5 anni sulla base dei dati statistici disponibili con riferimento al quadriennio precedente e che a tale adempimento debba provvedere l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario su proposta del Settore interventi per la Produzione Agricola;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare la precedente deliberazione n. 061 del 31.12.2003 e di adottare in sostituzione con la presente deliberazione i parametri minimi previsti dal D.leg.vo 99/2004;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di determinare, come alle premesse indicato e che si intende di seguito integralmente riportato, i parametri minimi che le organizzazioni di produttori devono rappresentare - ai sensi dell'art. 27 del D. leg.vo n. 228 del 18.05.2001 modificato dal D.leg.vo 99/2004 - per conseguire il riconoscimento per ciascuno del settori di cui all'allegato 1 dello stesso D.leg.vo 228/2001;

- di revocare, a seguito delle modificazioni recate dal D.leg.vo 99/2004 in premessa illustrate, la propria deliberazione n. 061 del 31.12.2003;

- di inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale per l'approvazione;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURC successivamente all'avvenuta approvazione del Consiglio Regionale.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino